

CIRCOLARE N° 13 DEL 02.10.2019

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Riteniamo utile fornire una sintesi di recenti novità che potrebbe essere di Vostro interesse.

CONTROLLI SULL'USO DEI CONTANTI

Dal 2.09.19 tutti gli istituti di credito (banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) dovranno inviare all'UIF, mensilmente, le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro. Le comunicazioni dovranno contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Le operazioni saranno individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dallo stesso soggetto (cliente o esecutore); le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato. La rilevazione è partita dal mese di settembre 2019: il primo invio effettuato entro il 15.09.2019 con riferimento ai dati di aprile, maggio, giugno e luglio.

NUOVE LINEE GUIDA SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Il 9 e il 10 luglio 2019 le autorità garanti della protezione dei dati del SEE e il Garante europeo della protezione dei dati hanno adottato linee-guida sulla videosorveglianza, che chiariscono in quali termini il regolamento generale sulla protezione dei dati si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video. Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti.

COMPATIBILITÀ DI CARICHE SOCIALI E LAVORO SUBORDINATO NELLA SOCIETÀ DI CAPITALI

Sempre di grande attualità è la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato che presuppone la verifica, caso per caso, della sussistenza di alcune condizioni:

- che il potere deliberativo (come definito dall'atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell'ente, sia affidato all'organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale espliciti un potere esterno;

Mess. Inps
17.09.2019, n. 3359

- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, come dirigente) e cioè dell'assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo di un altro soggetto o degli altri componenti dell'organo sociale a cui appartiene;
il soggetto svolga effettivamente mansioni estranee al rapporto organico con la società, cioè svolgendo attività che non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta.

ECOBONUS: MODULO PER LO SCONTO IN FATTURA

I contribuenti beneficiari di ecobonus e sismabonus come sconto immediato in fattura dovranno inviare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i lavori e sostenute le spese, in due diverse modalità.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari potrà essere inviata online, tramite i servizi disponibili sull'area riservata del sito internet oppure utilizzando il modulo allegato al provvedimento del 31 luglio 2019, che dovrà essere consegnato presso gli uffici delle entrate o inviato a mezzo PEC.

Se, di solito, l'agevolazione è riconosciuta in 10 anni nella forma di detrazione o rimborso Irpef, sarà ora possibile per i contribuenti richiedere all'impresa l'applicazione di uno sconto pari al totale della detrazione fruibile direttamente sul corrispettivo pagato per i lavori effettuati. L'impresa potrà recuperare l'importo in compensazione in 5 anni ovvero cedere a sua volta il credito d'imposta riconosciuto ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi.

Per quel che riguarda i condomini, sarà invece l'amministratore a trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate con lo stesso flusso informativo relativo ai dati da inviare per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

La comunicazione dovrà essere inviata dal soggetto avente diritto alla detrazione e dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l'importo complessivo della spesa sostenuta;
- l'anno di sostenimento della spesa;
- l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;

Decreto Crescita

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;• la data in cui è stata esercitata l'opzione;• l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato. | |
|--|--|

All'interno del modulo, bisognerà barrare la casella "*Contributo sotto forma di sconto*" all'interno della sezione relativa alla "*Tipologia di opzione*". Nella sezione "*Tipologia di intervento*" bisognerà barrare la casella corrispondente all'intervento di efficienza energetica o rischio sismico effettuato dal soggetto richiedente. In questa sezione può essere barrata una sola casella.

Se il contribuente ha effettuato nello stesso anno tipologie diverse di interventi tra quelli indicati nel modello e ha effettuato l'opzione per ciascun intervento deve compilare un modello per ogni intervento effettuato.

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani